

ute invalide: nitorare

tesi di blocco

enze dell'esito negativo del controllo disciplinato
mento 293390/2021

ZIONE SIÀ SE	INIBITORIA SU NUOVE LETTERE	SCARTO DELLA FATTURA
omunica emittente delle idate ioni (al lo i dati lo)	Eventuali lettere d'intento emesse successivamente saranno scartate con sintetica motivazione	La fattura emessa con codice N3.5 , riportante il protocollo di ricezione di una lettera d'intento invalidata viene scartata dallo Sdl
entare zione overe	La presentazione di documentazione può indurre l'Agenzia a ritirare l'inibitoria	
dalla agenzia erlo		

Ore del 10 dicembre) sia
rariali, potrebbe essere
e l'onere della regolariz-
carico solo dell'esporta-
e con le modalità in uso
16/E/2017), senza pena-
a applicato il regime di
bilità in un momento in
io tutti i presupposti.
spetto da chiarire è come
tture già emesse se, a se-
ocumentazione presen-
ortatore abituale, le En-

**problema ulteriore
ne cosa fare
poi le Entrate
uovessero il blocco
la lettera invalidata**

trate rimuovessero il blocco sulla let-
tera invalidata. Il provvedimento pre-
vede solo che gli effetti dell'invalida-
zione, con le conseguenze già esami-
nate, non sono sospesi a seguito delle
informazioni fornite. Per esigenze di
certezza e semplificazione l'agenzia
delle Entrate potrebbe confermare
che le fatture emesse direttamente
con Iva (vigente il blocco) o regolariz-
zate applicando l'imposta a seguito
della comunicazione del blocco, non
vadano rettifiche in diminuzione do-
po la sua rimozione.

Altrettanto legittime, in quanto sa-
nate dall'autotutela del Fisco, an-
drebbero considerate le fatture emes-
se senza Iva (prima del blocco) e non
regolarizzate dopo l'invalidazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con controparti estere la fattura elettronica rimane facoltativa

Adempimenti

**Lo scenario è destinato
a cambiare dal 1° luglio
con il nuovo esterometro**

Il provvedimento 293390/2021
precisa che la fattura elettronica
per le operazioni nei confronti de-
gli esportatori abituali va emessa
utilizzando esclusivamente il for-
mato Xml della fattura ordinaria
(non è, quindi, possibile ricorrere
alla fattura semplificata).

Questa precisazione, tuttavia,
non implica l'introduzione surretti-
zia dell'obbligo di e-fattura per le
operazioni di questo tipo con con-
troparti estere. Detto diversamente,
non serve la fattura elettronica
quando la qualifica di esportatore
abituale è assunta da soggetti non
residenti identificati Iva in Italia o
dotati di un rappresentante fiscale
(si vedano, fra le altre, la risoluzione
80/E/2011 e la risposta 148/2021). In
questi casi, l'e-fattura resta facolta-
tiva: diverrà di fatto un'esigenza
ineludibile dal prossimo 1° luglio,
ma al solo fine di eseguire la comu-
nicazione esterometro.

Chi utilizza la fattura elettronica
per le cessioni/prestazioni al rap-
presentante fiscale/identificazio-
ne diretta che sia esportatore age-
volato farà comunque riferimento
alle indicazioni delle Faq 30/2018
e 63/2019.

In ogni caso, per le operazioni
non imponibili nei confronti del-
l'esportatore abituale si indica in
fattura il codice natura N3.5 e si ri-

porta il numero del protocollo di
ricezione della lettera d'intento
trasmessa telematicamente alle
Entrate, desumibile dalla ricevuta
e composto di due stringhe nume-
riche di 17 e 6 cifre, separate da ap-
posito segno grafico ("-" oppure "/"
). Più specificamente, il punto 4.1
del provvedimento precisa che, nel
campo «Tipo Dato», va riportata la
dicitura «INTENTO», mentre il
protocollo di ricezione della lette-
ra d'intento è inserito nel campo
«Riferimento Testo». Anche la da-
ta della ricevuta telematica rila-
sciata dalle Entrate dev'essere in-
dicata in fattura in un apposito
campo del formato Xml.

Per tutti questi elementi va uti-
lizzato il blocco «Altri Dati Gestio-
nali». In particolare, il provvedi-
mento segnala che tale blocco in-
formativo dev'essere compilato
«per ogni dichiarazione d'intento».
Da ciò dovrebbe derivare che, nei
casi in cui un'unica operazione – in
ipotesi, una fornitura di beni – sia
coperta da più lettere d'intento, i re-
lativi dati troveranno spazio all'in-
terno del formato di un'unica fattu-
ra elettronica, replicando le infor-
mazioni di tale blocco per il numero
delle dichiarazioni d'intento. La cir-
costanza, non infrequente, si verifi-
ca quando il cessionario/commit-
tente si rende conto, per esempio, di
aver trasmesso una lettera d'inten-
to per un importo insufficiente a
rendere non imponibile l'intero ac-
quisto. Il fornitore dovrà, tuttavia,
far sempre attenzione al fatto che le
lettere d'intento (non invalidate) si-
ano già presenti nel proprio casset-
to fiscale nel momento d'effettua-
zione dell'operazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

